

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 486 del 01/08/2024

OGGETTO: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA FKT SITO IN CAMPLI (TE), STRADA STATALE N. 81, LOC. LA TRAVERSA S.N.C. DELLA SOCIETÀ CENTRO POLISPECIALISTICO FARNESE SRL A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DCA 41/2016

Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	01/08/2024	
Presidente:	EMANUELE IMPRUDENTE	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	ASSENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	ASSENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELL'AMBULATORIO DI
RIABILITAZIONE FISICA FKT SITO IN CAMPLI (TE), STRADA STATALE N.
OGGETTO: 81, LOC. LA TRAVERSA S.N.C. DELLA SOCIETÀ CENTRO
POLISPECIALISTICO FARNESE SRL A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO
APPROVATO CON DCA 41/2016

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., che disciplina l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private;
- la L.R. 31/07/2007, n. 32 e ss.mm.ii., recante "*Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private*";
- la L.R. n. 5 del 10/03/2008, Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e, in particolare, gli allegati 2.2 "*Linee guida per la stesura del manuale di accreditamento*" e 2.3 "*Linee guida per la costituzione dell'organismo regionale per l'accreditamento (O.R.A.)*" le quali definiscono le funzioni dell'O.R.A. mediante il Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (G.E.R.A.) e del Comitato di Coordinamento Regionale per l'accreditamento (C.C.R.A.);

RICHIAMATI:

- l'articolo 25 della L.R. 30 aprile 2009 n. 6 che attribuisce all'Agenzia Sanitaria Regionale compiti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- la DGR n. 591/P del 01/07/2008, pubblicata sul BURA n. 75 del 22.10.2008, di approvazione dei Manuali regionali di Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie e ss.mm.ii.;
- il DCA n. 53 del 21.07.2009 di istituzione del Comitato di Coordinamento Regionale per l'Accreditamento (CCRA), modificata dal DCA n. 39 del 07.07.2010 e dal DCA n. 1 del 31.01.2011 di modifica anche del predetto DCA 39/2010;
- il DCA n. 79 del 22.12.2010 di nomina del Gruppo di Esperti Regionali per l'Accreditamento (GERA);

- la DGR n. 596 del 07.08.2018 recante la *“Disciplina per il funzionamento dell’organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)”* così come aggiornata e sostituita integralmente con la DGR n. 83 del 22/02/2021 avente ad oggetto *“Documento Tecnico concernente la nuova ‘Disciplina attuativa per il funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante – Accreditemento e Qualità’. Approvazione”*;

TENUTO CONTO che con L.R. n. 19/2018 è stato introdotto, nella L.R. 32/2007, l’articolo 12-bis “Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)” che prevede la costituzione presso l’Agenzia Sanitaria Regionale del nuovo organismo “OTA” e che con DGR n. 83 del 22.02.2021 è stata approvata la disciplina per il relativo funzionamento in sostituzione della precedente DGR n. 596/2018;

VISTA la L.R. n. 4 del 15.01.2024 recante *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”* che ha approvato all’art. 26, comma 32 le modifiche della L.R. 32/2007;

VISTO l’articolo 6 della L.R. 32/2007 e s.m.i. recante “Accreditamento istituzionale” ed in particolare il comma 4 secondo cui *“L’accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in corso di validità. L’accreditamento è rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall’Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all’art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell’accreditamento”*;

RICHIAMATO il DCA n. 41 del 05.05.2016 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di ambulatorio di riabilitazione FKT e diagnostica per immagini, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 32/2007 e s.m.i., del DCA n. 67/2012 e del DCA n. 46/2013;

RICHIAMATA la DGR n. 59 del 13.02.2017 con la quale sono stati approvati gli esiti dell’istruttoria del procedimento relativo all’Avviso approvato con il sopracitato DCA n. 41/2016 e secondo cui veniva escluso il Centro Polispecialistico Farnese SRL per la struttura ambulatoriale di riabilitazione fisica FKT;

PRESO ATTO del ricorso proposto al TAR Abruzzo dal Centro Polispecialistico Farnese SRL per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del D.C.A. n. 41/2016 e della DGR n. 59/2017, deciso favorevolmente alla ricorrente con ordinanza cautelare n. 77/2017 del TAR Abruzzo *“nei limiti di un riesame, da parte dell’Amministrazione, della richiesta di accreditamento del Centro Polispecialistico Farnese s.r.l., attraverso la verifica, nel distretto in cui opera la ricorrente, della domanda di prestazioni di fisiokinesiterapia e del numero delle strutture accreditate per la medesima branca”*;

VISTA la DGR n. 468 del 01/09/2017 ad oggetto *“Ricorso TAR per l’Abruzzo n. 101/2017 R.G. proposto da Centro Polispecialistico Farnese s.r.l. per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del D.C.A. n. 41/2016 e della DGR n. 59/2017 - Esecuzione ordinanza cautelare TAR n. 77/2017”* con cui la Giunta Regionale dava mandato al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria di procedere a riesaminare la richiesta della ricorrente attraverso la verifica, nel Distretto in cui la stessa è operante, della domanda di prestazioni di fisiokinesiterapia e del numero di strutture

accreditate per la medesima branca;

PRESO ATTO:

- della Sentenza TAR Abruzzo n. 6/2018, che ha annullato il DCA n. 41 del 2016 il DCA n. 59/2017 nella parte in cui escludeva la ricorrente dalla procedura di accreditamento;
- della Sentenza TAR Abruzzo n. 362/2022, pronunciata – su ricorso della parte - per l'ottemperanza della citata sentenza 6/2018, la quale ha ordinato alla Regione Abruzzo di “[...] chiarire, all’esito di apposita istruttoria che tenga conto dell’offerta da parte delle strutture già esistenti, le ragioni per cui per il distretto 1 della Asl di Teramo è previsto un numero di strutture autorizzabili pari a zero, nonostante il decreto n. 67 del 2012 abbia individuato un fabbisogno pari a 53.845 prestazioni”;
- della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5665/2022 che ha rigettato il ricorso della Regione Abruzzo proposto in appello per la riforma della Sentenza TAR Abruzzo n. 6/2018, ordinando l’esecuzione della decisione amministrativa;

RICHIAMATE:

- la Nota Prot. RA277587/22 del 20.07.2022 e la Nota Prot. RA63613/23 del 16.02.2023 con le quali il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali richiedeva al Servizio Programmazione Socio-Sanitaria gli approfondimenti istruttori di competenza mediante l’adozione dei conseguenti provvedimenti di carattere programmatico;
- la conseguente DGR n. 662 del 17.10.2023 con la quale è stato approvato il documento tecnico recante il parziale riesame del fabbisogno per FKT prevedendo un fabbisogno accreditatorio di n. 1 punto erogativo presso il Distretto 1 della ASL 204;

PRECISATO che relativamente al n. 1 punto erogativo risultante dal fabbisogno di cui alla predetta DGR n. 662 del 17.10.2023 è pervenuta l’unica istanza così come presentata dalla Società Centro Polispecialistico Farnese SRL in relazione all’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c.;

DATO ATTO che, in attuazione delle sopracitate sentenze nonché della DGR 662/2023, il Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali - DPF018 con Nota Prot. n. RA0451208/23 del 07.11.2023, ha trasmesso alla Segreteria Tecnica dell'O.T.A. presso l'A.S.R. Abruzzo, per gli adempimenti di competenza, la domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla Società Centro Polispecialistico Farnese SRL in relazione all’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c.;

PRESO ATTO della Nota Prot. ASR n. 358 del 17.04.2024 (acquisita internamente con Prot. RA0162133/24 del 18.04.2024) ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali e al Dipartimento Sanità, la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la relativa proposta motivata concernente l’accredimento istituzionale a favore della Centro Polispecialistico Farnese SRL per l’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c.;

PRESO ATTO della valutazione positiva del C.C.R.A. ai fini dell’accredimento istituzionale a favore della Società Centro Polispecialistico Farnese SRL per l’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c. con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT)

PRECISATO che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;
- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

STABILITO che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Centro Polispecialistico Farnese SRL con sede legale in Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c. e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

PRECISATO di rispettare quanto previsto in materia di obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità attesta che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e che, pertanto, è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche*

amministrazioni”;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazione ed integrazioni;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Accreditamento e Accordi contrattuali e il Direttore del Dipartimento Sanità attestano la legittimità e la regolarità tecnico-amministrativa attraverso la sottoscrizione della presente deliberazione, ai sensi degli artt.23 e 24 della L.R.77/99;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

CON I VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1.DI PRENDERE ATTO della Nota Prot. ASR n. 358 del 17.04.2024 (acquisita internamente con Prot. RA0162133/24 del 18.04.2024) ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), con cui l’Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, in esito alle decisioni assunte dal C.C.R.A., ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Accordi Contrattuali e al Dipartimento Sanità, la scheda di Valutazione Finale del C.C.R.A. e la relativa proposta motivata concernente l’accreditamento istituzionale a favore della Centro Polispecialistico Farnese SRL per l’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c.;

2.DI RILASCIARE dell’accreditamento istituzionale a favore della Società Centro Polispecialistico Farnese SRL per l’Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c. con specifico riferimento alle seguenti parti del Manuale di Accreditamento:

1. DIRITTI DEI PAZIENTI

1.1 DIRITTI DEL PAZIENTE

2. DIREZIONE DELLE STRUTTURE E SISTEMI DI SUPPORTO

2.1 DIREZIONE DELLE STRUTTURE (DIREZIONE AZIENDALE)

5. ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E STABILIMENTI TERMALI

5.7 AMBULATORIO DI RIABILITAZIONE FISICA (FKT)

3.DI DARE ATTO che, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, la Società Centro Polispecialistico Farnese SRL risulta essere, pertanto, titolare del seguente titolo concessorio: accreditamento istituzionale di classe 1 per l'Ambulatorio di Riabilitazione Fisica (FKT), con sede operativa in Campli (TE), Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c.;

4.DI PRECISARE che:

- ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 32/2007 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 26, comma 32, L.R. n. 4 del 15.01.2024, *“L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile, nei termini e alle condizioni previste dal Bando approvato dalla Giunta regionale, su domanda del rappresentante legale. La richiesta è corredata, in ogni caso, di autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio in corso di validità. L'accreditamento è rinnovato dalla Giunta Regionale per ulteriori cinque anni alle medesime condizioni alla ricorrenza dei requisiti previsti dal bando, verificati secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale e tenuto conto dell'esito favorevole delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dal Manuale di accreditamento condotte dall'Organismo Tecnicamente Accreditante di cui all'art. 12 bis. In caso di esito negativo, la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell'accreditamento.”*;
- ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. il Dipartimento Sanità può chiedere in ogni momento la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento attraverso i soggetti istituzionalmente preposti e l'Organismo Tecnicamente Accreditante;
- ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 32/2007 e s.m.i. opera la sospensione automatica dell'accreditamento istituzionale, nei confronti dei soggetti privati accreditati ai sensi della L.R. n. 32/2007, qualora il Dipartimento Sanità accerti, secondo il procedimento previsto dalla normativa, nell'ambito di prestazioni rese per conto del SSN una situazione di inadempimento agli obblighi retributivi e contributivi;

5.DI PRECISARE altresì che l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comporta obbligo per l'Amministrazione alla contrattazione con l'erogatore in questione, in quanto l'attribuzione del tetto di spesa richiede che si tenga conto della programmazione economica e dei vincoli che ne possono derivare;

6.DI DARE ATTO che dalla presente Deliberazione non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale;

7.DI STABILIRE che il presente provvedimento sarà notificato al legale rappresentante della Società Centro Polispecialistico Farnese SRL con sede legale in Strada Statale n. 81, loc. La Traversa s.n.c. e trasmesso alle AA.SS.LL. regionali, all'A.S.R. Abruzzo, ai competenti Servizi del Dipartimento Sanità nonché ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze nelle forme da questi stabilite;

8.DI DEMANDARE al Servizio competente la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul BURAT.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Matteo Filippo Petrelli
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato 1 Valutazione Verbale ASR OTA.pdf

Impronta BB60670C95CE3CAF64B66C96C366730B1A8C0A0DA9104DCE4E53BA244AAEBF02

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018001 UFFICIO AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
EMANUELE IMPRUDENTE
PRESIDENTE

Data: 01/08/2024 15:17:35
Nr. di serie certificato: 8796036549039026569

(Firmato digitalmente da)
STEFANIA VALERI
SEGRETARIO

Data: 01/08/2024 16:04:38
Nr. di serie certificato: 4233786916500237329